

Per fortuna non toccherà al Presidente Ciampi difendere le sorti delle "esternazioni" dell'ex Presidente Cossiga!

di Francesca Biondi *

(27 novembre 2002)

L'ordinanza n. 455 del 2002 con cui la Corte ha - per ora - ammesso il conflitto promosso dal senatore Cossiga contro la Corte di cassazione presenta una serie di profili nuovi e interessanti sia per quanto riguarda il merito del conflitto, sia, in via preliminare, in ordine alla stessa legittimazione soggettiva del ricorrente. In relazione a questo secondo aspetto, che richiede, per la sua soluzione, una più approfondita meditazione, preme tuttavia sgomberare il campo da un equivoco.

Il punto che mi sembra debba essere chiarito è che l'estensione del contraddittorio al Presidente della Repubblica attualmente in carica non lascia presagire una prosecuzione del giudizio nei confronti del solo Presidente Ciampi (se costituitosi), trasformando il ricorso di Cossiga in intervento *ad adiuvandum* o, addirittura, estromettendo il ricorrente dal conflitto, poiché la Corte non ne ha, nemmeno compiendo delle "acrobazie" decisorie, gli strumenti processuali.

Il conflitto tra poteri è un giudizio di parti, che inizia e prosegue solo grazie ai continui impulsi processuali dei ricorrenti. Basti pensare che, una volta dichiarato ammissibile, il ricorrente ha l'onere, entro termini perentori, di notificare il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità alla controparte e di depositare, quindi, entro venti giorni, la copia del ricorso contenente la relazione di notifica, pena l'improcedibilità. A maggior ragione, è dichiarato improcedibile il conflitto, qualora il ricorrente decida di rinunciare al ricorso.

È dunque necessario tenere ben distinti i poteri che, ai sensi dell'art. 37, comma 4, l. n. 87 del 1953, la Corte ha nell'individuare le parti resistenti e concorrenti (compiendo un giudizio che giustifica di per sé l'esistenza della fase preliminare di ammissibilità), eventualmente anche correggendo l'impostazione del ricorso, da quelli, che gli si vorrebbero ora attribuire, in ordine, addirittura, all'individuazione del ricorrente o alla sua trasformazione da ricorrente ad interveniente.

La Corte, dunque, può solo decidere di ammettere o non ammettere il conflitto promosso da Cossiga. La decisione si estendere il contraddittorio all'attuale Presidente della Repubblica si fonda, invece, come già in altri casi (cfr. ordinanze nn. 470 del 1995 e 269 del 1996), sulla volontà di consentire anche all'attuale titolare della carica costituzionale di cui si discute di svolgere osservazioni in merito all'interpretazione di un istituto che lo interessa.

* Ricercatore di Diritto costituzionale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano